



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE BATTELLI

Seduta del 12/05/2020

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato quanto segue: - di essere contitolare, con pari facoltà di rimborso, insieme alle aderenti al ricorso, in quanto eredi dell'altro cointestatario deceduto, di n. 1 buono fruttifero postale della serie "Q/P" del valore nominale di L. 2.000.000, emesso il 17/02/1988; - che, nel gennaio 2019, l'intermediario resistente ha liquidato il titolo controverso per la somma di € 11.552,72, somma inferiore a quella dovuta [pari a € 20.576,32]; - che, infatti, i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono circa il periodo compreso tra il 21mo e il 30mo anno, per il quale deve quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro dei titoli, come da consolidato orientamento dell'ABF; che, in particolare, per il periodo in questione devono essere riconosciuti interessi nella misura di Lire 516.300 (come indicato sul retro dei titoli).

La parte ricorrente, a seguito di reclamo presentato in data 18/12/2019, asseritamente non riscontrato dall'intermediario, ha proposto ricorso all'ABF chiedendo il riconoscimento del proprio diritto all'applicazione dei rendimenti indicati sul retro dei titoli per il periodo dal 21mo al 30mo anno (nella misura di Lire 516.300 per bimestre) e pertanto di vedersi corrisposta dall'intermediario la somma di € 9.023,60, corrispondente alla differenza tra quanto dovuto in applicazione degli originari rendimenti per l'ultimo decennio e quanto liquidato dall'intermediario.

Costitutosi, l'intermediario resistente, nelle controdeduzioni presentate con nota in data 11/03/2020, in particolare, ha in sintesi affermato quanto segue: - di aver operato in



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

conformità a quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del D.M. 13 giugno 1986, avendo correttamente apposto i timbri contenenti l'indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21mo al 30mo anno; - il sistema di calcolo di tale ultimo importo, infatti, rimane invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto (12% e non più 15%); - sulla base di quanto stabilito dalle Sezioni Unite (n. 3963/2019) la pubblicazione in G.U. del D.M. assolve ogni funzione di trasparenza, pertanto, i tassi di interesse del buono "Q/P" oggetto di controversia, vanno considerati come conosciuti dal ricorrente, il quale non può vantare alcun legittimo affidamento; - il timbro "Q/P" sostituisce in toto quanto originariamente stampato sul Buono; - i titolari dei BFP della serie "Q/P" avrebbero potuto e dovuto, usando l'ordinaria diligenza, sciogliere eventuali dubbi circa i rendimenti dei buoni, consultando il D.M. che aveva determinato i tassi in questione; - che, in favore della parte ricorrente, non può essere richiamata la sentenza delle SS.UU. n. 13979/2007 che aveva ad oggetto diversa fattispecie; - che sussistono decisioni di Giudici di merito favorevoli alla resistente; - che la Corte di Cassazione, SS.UU. n. 3963/2019, avrebbe affermato principi che corroborano le prospettazioni del medesimo intermediario; - che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la nota prot. DT 12768 del 15.2.2018, ha avallato la legittimità della condotta della resistente; che il rendimento dei buoni non cambia dal 21mo al 30mo anno, ma muta solo il sistema di capitalizzazione, che dal ventunesimo anno è semplice mentre sino a quel momento era composto.

Replicando alle controdeduzioni la parte ricorrente ha preliminarmente stigmatizzato il comportamento dell'intermediario, il quale, nonostante la consolidata giurisprudenza del giudice ordinario e dell'ABF in materia, continua a non riconoscere i rendimenti originari dell'ultimo decenni per i buoni fruttiferi postali del tipo di quelli in controversia. Nel merito ha insistito per l'accoglimento della domanda con riferimento agli anni dal 21mo al 30mo, citando e allegando a supporto copiosa giurisprudenza di merito.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'attenzione del Collegio ha ad oggetto la questione del rimborso di buoni fruttiferi postali, oggetto di modifiche sulla disciplina dei rendimenti, su cui più volte si è pronunciato l'Arbitro Bancario Finanziario.

Parte ricorrente afferma di essere cointestataria con pari facoltà di rimborso, insieme a uno degli aderenti al ricorso e ad altro soggetto che risulta deceduto, di n. 1 buono fruttifero postali della serie "Q/P": n. xxx. 075, valore Lire 2.000.000, emesso il 17/02/1988. Uno degli aderenti al ricorso non risulta essere contitolare originario del buono controverso e tuttavia risulta essere erede (figlia) di uno dei cointestatari del titolo, come da dichiarazione di successione allegata al ricorso.

L'intermediario non ha avanzato, in merito, eccezioni.

Secondo l'orientamento consolidato dei Collegi ABF la clausola «con pari facoltà di rimborso» determina, in capo a ciascun cointestatario, un'obbligazione solidale dal lato attivo. Di conseguenza, l'intermediario può corrispondere l'intero importo dei buoni anche al solo cointestatario ricorrente (in questo senso, *ex multis*: Collegio di Roma, n. 9212/18; Collegio di Napoli, n. 15085/18; Collegio di Torino, n. 15682/17; Collegio di Bologna, n. 15553/17; Collegio di Bari, n. 21938/18, e più di recente Collegio di Torino, n. 1165/19).

Al riguardo, si riporta il principio di diritto stabilito dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 22747/19): «Nell'ipotesi di Buoni Fruttiferi Postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatari».



Sotto il profilo documentale si rileva che il buono, originariamente della serie "P", riporta i timbri di variazione della serie da "Q" a "Q/P" e dei tassi, che non contengono indicazioni per il periodo successivo al 20mo anno, come contestato dalla parte ricorrente.

Sul retro del BFP è apposto un timbro attestante l'avvenuto rimborso del titolo in data 16/01/2019, per € 11.552,72.

La parte ricorrente domanda l'applicazione dei rendimenti originariamente previsti per il periodo dal 21mo al 30mo anno con espresso riferimento all'importo in valore assoluto (Lire 516.300 al bimestre) indicato nella stampigliatura sul retro del titolo.

Il ricorrente ha (ri)quantificato il valore di rimborso del titolo in € 20.576,32, chiedendo dunque la differenza tra quanto dovuto e quanto liquidato, pari a € 9.023,60.

Sul punto si rammenta che secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, in caso di buoni fruttiferi postali emessi successivamente al D.M. 13.06.1986, in caso di timbri modificativi dei rendimenti che non contengono specifiche indicazioni sui rendimenti relativi al periodo dal 21mo al 30mo anno, il ricorrente ha titolo all'applicazione dei rendimenti originariamente previsti per il periodo in questione.

Sul punto si segnala che la recente decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6142 del 03/04/2020, su analoga (ma non identica) domanda riferita a un buono della serie "Q/P", ha quantificato l'importo da riconoscere alla parte ricorrente applicando per il periodo dal 21mo al 30mo anno "i rendimenti espressi in valore assoluto sul retro titolo" (considerato che - come affermato, tra le altre, dalla decisione n. 4868/2017 del Collegio di Torino - «tali condizioni, in analogia a quanto previsto dai principi del diritto cartolare, costituiscono la disciplina giuridica del titolo e quindi del rapporto»), fatta salva la ritenuta fiscale.

Il Collegio di Coordinamento ha quindi accolto la domanda di applicazione dei rendimenti originariamente previsti per l'ultimo decennio, riconoscendo l'applicazione dei rendimenti espressi "in valore assoluto sul retro del titolo" per gli anni dal 21° al 30°, ribadendo che: «assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale.».

In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro dei buoni limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta, nei limiti della domanda (*ex multis*: Collegio di Torino, decisione n. 1195/19), fatta salva la ritenuta fiscale.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi il titolo di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA